



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2^ SEZIONE LAVORO**

Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 *ter* C.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **29813** del ruolo generale dell'anno **2022** promossa

DA

DE CRISTOFARO ALESSIO, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesca Raponi e Selena Luffarelli come in atti

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

RESISTENTE

RINALDI ENRICO, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Iacovino come in atti

RESISTENTE

BRESSAN MARIANNA

CONTUMACE

Oggetto: selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale
Conclusioni: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.9.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero della Cultura, nonché i controinteressati Enrico Rinaldi e Marianna Bressan, riassumendo il giudizio già instaurato

innanzi al Tar Lazio, a seguito della sentenza n. 8636/2022 con cui il TAR ha declinato la propria giurisdizione.

Riassumendo il giudizio, il ricorrente ha domandato di voler accertare e dichiarare la nullità, o comunque annullare, il provvedimento con cui è stato conferito al dott. Enrico Rinaldi l'incarico di Direttore del Parco Archeologico di Sepino nonché della Direzione Regionale Musei Molise.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha affermato (lo si riporta in sintesi):

a) l'illegittimità del conferimento dell'incarico al Rinaldi per violazione di legge: art. 6 bis della legge 241/1990, artt. 6 e 7 DPR 62/2013, art. 51 c.p.c., art. 42 d. lgs. n. 50/2016, art. 53 co. 7 d. lgs. 165/2001; in particolare, il ricorrente ha affermato l'esistenza di un conflitto di interessi e il conseguente obbligo di astensione in capo a Massimo Osanna (Direttore generale Musei e dunque soggetto deputato ad effettuare la scelta del candidato all'interno della "terna" individuata dalla Commissione), in ragione dei rapporti professionali intercorsi con il candidato prescelto; b) illegittimità per eccesso di potere, travisamento dei fatti, opacità, violazione del principio di trasparenza, irragionevolezza ed illogicità della motivazione, in ragione della discordanza tra quanto attestato negli atti del procedimento e il *curriculum vitae* del candidato prescelto.

Si è costituito il Ministero convenuto, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Si è costituito Enrico Rinaldi, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e il difetto di interesse ad agire del ricorrente e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituita Marianna Bressan, che deve dichiararsi contumace.

La controversia, ritenuta di natura documentale, è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi.

Disposta la sostituzione della udienza di discussione, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte (regolarmente eseguito da tutte le parti, che nulla hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione), la controversia è decisa con la presente sentenza.

Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione (sollevata dal Rinaldi) di incompetenza territoriale del giudice, che è stato correttamente adito ai sensi dell'art. 413 c.p.c. - che prevede che "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto" - considerato che il ricorrente, alla data di deposito del ricorso, aveva già un rapporto di lavoro con il Ministero convenuto, con sede lavorativa nell'ambito della circoscrizione di questo Tribunale.

Parimenti infondata è l'eccezione (sollevata dal Rinaldi) di carenza di interesse ad agire, non avendo il ricorrente riportato il punteggio più alto; deve evidenziarsi, infatti, che nel presente giudizio il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda volta ad ottenere il conferimento dell'incarico.

Nel merito, il ricorso non è fondato, per le motivazioni di seguito esposte.

In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, la norma generale di riferimento è quella di cui all'art. 19, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Alla norma generale si affiancano poi talune disposizioni di carattere settoriale che, in ragione degli ambiti di riferimento, dettano regole tendenzialmente dirette a integrare il disposto dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001, come nel caso in esame, riguardante il conferimento di incarichi di direzione nei poli museali e negli istituti di cultura di rilevante interesse nazionale, disciplinato dall'art. 14, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014 n. 106.

La norma da ultimo richiamata prevede che tali incarichi “possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

Il successivo d.m. 27 novembre 2014 (“Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali”) ha puntualmente regolamentato l'iter che conduce al conferimento dell'incarico, nell'ambito di quella che viene espressamente definita dallo stesso decreto “procedura di interpello”. Il decreto prevede la costituzione di apposite commissioni costituite da “esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale” (art. 3, comma 3), cui è demandata la valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati, con conseguente individuazione di una “rosa” di aspiranti meritevoli da sottoporre al ministro o al direttore generale (a seconda che gli incarichi si riferiscano a istituti museali considerati come uffici dirigenziali generali o non generali), ai fini della proposta di conferimento dell'incarico da formulare, da parte del ministro, alla Presidenza del Consiglio (nel primo caso) ovvero del conferimento diretto da parte del direttore generale del ministero (nel secondo caso).

In particolare, l'art. 3 del citato D.M. prevede espressamente che: “Ai sensi dell'articolo 14, comma 2- bis, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il Ministro stabilisce quali incarichi dirigenziali relativi ai poli museali e agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, come individuati con il regolamento di organizzazione del Ministero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, o con successivi decreti ministeriali, possono essere conferiti con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nel rispetto delle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero può svolgere apposite procedure di selezione distinte da quelle dirette al conferimento degli altri incarichi dirigenziali. Oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo avviene in base ai criteri della verifica del possesso della particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e della documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. Conseguentemente, non si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 4, previsti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni”.

In ordine a tale modalità di selezione dei direttori dei musei, la giurisprudenza ne ha ripetutamente affermato la natura non concorsuale; in particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite (ord. n. 28976/2020) ha osservato: *“nel caso di procedimenti (come questo) complessi e caratterizzati da una pluralità articolata di fasi [una prima, riservata alla selezione dei curricula; una successiva caratterizzata da colloqui (e non da esami orali) per l'individuazione dei candidati dell'ultima fase; una finale, sfociante nella formazione delle terne di nominativi, nell'ambito delle quali operare la scelta conclusiva e fiduciaria], in considerazione del principio di concentrazione delle tutele (Cass., S. U., ordinanza n. 31370 del 2018), la determinazione della giurisdizione non può avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse allo riferimento ai singoli segmenti del procedimento, così da individuare - per ciascuna fase - il giudice avente la relativa giurisdizione (nella specie: quello amministrativo per la sola prima parte procedimentalizzata). 4. Infatti, nella specie, sebbene il conferimento dell'incarico prevedesse una fase iniziale aperta a soggetti esterni, valutati da una commissione che poteva*

individuare e aggiungere ulteriori criteri di valutazione (a quelli prestabiliti) e provvedere anche alla distribuzione di un punteggio tra tutti i criteri, con la formazione di una graduatoria, selezionando fino ad un massimo di dieci candidati da convocare per un colloquio, la fase finale della procedura era tuttavia destinata alla individuazione di una terna di "finalisti" da sottoporre al Ministro o al Direttore generale Musei, il quale avrebbe poi operato la scelta fiduciaria. Tale ultimo segmento della procedura, palesemente dominante rispetto all'intero percorso finalizzato alla nomina di un solo aspirante, conferisce il carattere sostanzialmente non concorsuale alla procedura d'interpello, attribuendo la relativa cognizione giudiziale al giudice ordinario. 5. Dalla lettura del DG-ORG 23/11/2018/1804, di indizione della relativa procedura, emerge che è prevista la nomina di una commissione di valutazione (art. 4), la quale in prima convocazione deve individuare i criteri e provvedere ad attribuire i punteggi tra i vari criteri (art. 5, comma 2). Dopo di che, la commissione seleziona, sulla base dei curricula e delle lettere di motivazione, fino a un massimo di dieci candidati e li convoca per un colloquio. In base all'esito del colloquio la commissione individua una terna di nomi fra i quali la scelta spetta poi al Ministro (art. 5, commi 3 e 4). 6. Appare evidente perciò, che, pur essendo prevista una commissione esaminatrice che è tenuta ad un'opera di selezione e scrematura dei candidati - in modo da individuarne prima un numero massimo di dieci e poi una terna - non c'è una graduatoria con i punteggi; e la nomina finale, sia pure sulla base della terna individuata dalla commissione, è frutto di una scelta discrezionale del Ministro (sebbene, in effetti, il Ministro non scelga su tutto il plafond dei candidati, ma solo sulla terna frutto della scrematura operata dalla commissione). Non c'è, insomma, una procedura concorsuale vera e propria. 7. Infatti, nella specie, sebbene il conferimento dell'incarico prevedesse una fase iniziale aperta a soggetti esterni, valutati da una commissione che poteva individuare e aggiungere ulteriori criteri di valutazione (a quelli prestabiliti) e provvedere anche alla distribuzione di un punteggio tra tutti i criteri, con la formazione di una graduatoria, selezionando fino ad un massimo di dieci candidati da convocare per un colloquio, la fase finale della procedura era tuttavia destinata alla individuazione di una terna di "finalisti" da sottoporre al Ministro o al Direttore generale Musei, il quale avrebbe poi operato la scelta fiduciaria (...) Va quindi affermato, dando seguito alla giurisprudenza richiamata, che la fase finale della procedura conferisce, ai fini del riparto della giurisdizione, il carattere sostanzialmente non concorsuale all'intera procedura d'interpello, attribuendo la relativa cognizione giudiziale all'Autorità giudiziaria ordinaria".

Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento e all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che, nel caso in esame, il ricorrente afferma l'illegittimità del conferimento dell'incarico di Direttore del parco archeologico di Sepino e della Direzione Regionale Musei Molise al dott. Rinaldi, dolendosi: a) della mancata astensione del Direttore generale Musei in ragione dei rapporti professionali intercorsi con il candidato prescelto; b) del travisamento dei fatti ed eccesso di potere nella scelta del suddetto candidato.

Entrambe le doglianze non sono condivisibili.

Sotto il primo profilo, il ricorrente afferma che il Direttore generale Musei Massimo Osanna avrebbe dovuto astenersi in ragione dei rapporti professionali intercorsi con il candidato Rinaldi, in particolare per avere quest'ultimo: a) lavorato alle dipendenze di Ales s.p.a. a supporto della Direzione della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e per il parco archeologico di Pompei, di cui Osanna ricopriva l'incarico di direttore generale, nonché a supporto specialistico della Direzione Generale Musei affidata, da settembre 2020, allo stesso Osanna; b) collaborato direttamente con Osanna nell'ambito accademico-universitario.

Orbene, anche a prescindere dalla natura non concorsuale della procedura e dalla genericità delle allegazioni del ricorrente (che riferisce di "attività di supporto", "pubblicazioni a quattro mani" e attività di relatori di conferenze), le stesse non appaiono riconducibili ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c.; inoltre, è consolidato in giurisprudenza il principio per cui i casi di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c. sono tassativi e non suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva (Cons. Stato, sez. V, n. 2632/2022); la giurisprudenza amministrativa ha poi ritenuto ravvisabile un obbligo di astensione del componente della commissione valutatrice solo in presenza di una comunanza di interessi con taluno dei candidati, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio, precisando che la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità (TAR Roma, (Lazio) sez. III, 18/01/2023, n. 878).

Quanto ai c.d. "coautoraggi", la giurisprudenza amministrativa ha affermato che nell'ambito dei concorsi universitari non comporta l'obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca; non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, mentre l'obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d'interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L'obbligo di astensione, invece, sussiste quando l'intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato (Cons. Stato, sez. VI, 29.8.2017, n. 4105; Cons. Stato, Sez. VI, 13.12.2017, n. 5865; Cons. Stato, sez. VI, 24.8.2018, n. 5050; Cons. Stato, Sez. III, 17.01.2020, n. 420).

Nel caso in esame, non è neppure dedotto che la collaborazione tra il candidato prescelto e il direttore generale abbia comportato una comunanza di rilevanti interessi economici o che tra i due soggetti, oltre al rapporto puramente professionale, vi fosse uno stretto legame di amicizia, tale da mettere in dubbio l'imparzialità del Direttore generale. Occorre, inoltre, rilevare che il Rinaldi, così come lo stesso ricorrente, era stato incluso nella "terna" dei candidati da sottoporre alla scelta del direttore generale all'esito della valutazione di una apposita Commissione, valutazione in relazione alla quale il ricorrente non ha sollevato alcuna censura.

Quanto all'ulteriore doglianza di parte ricorrente, relativa alla valutazione del *curriculum vitae* del candidato selezionato, si osserva quanto segue.

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 14, comma 2-bis del D.L. n. 83/2014, il Ministero ha emesso il Bando di selezione n. 1450 del 4.8.2021 per gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore, tra gli altri, del Parco Archeologico di Sepino.

Quanto ai requisiti d'accesso alla selezione, l'art. 3 del Bando prevedeva: "1. Per accedere alla selezione è richiesto: a) titolo di studio: laurea specialistica o magistrale, ovvero, diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di studio equivalente conseguito all'estero; b) esperienza professionale: particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, dimostrata dalla sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti:

- essere dirigente di ruolo del Ministero;
- avere ricoperto ruoli dirigenziali, per almeno un quinquennio, in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, in Italia o all'estero;
- essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in Italia o all'estero;
- provenienza dai settori della ricerca e della docenza universitaria in Italia o all'estero".

L'articolo 5 del Bando fissava, poi, la procedura di selezione: "I candidati, ammessi alla selezione in base alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, sono esaminati e valutati dalla Commissione, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:

- a) titoli (...);

b) esperienza professionale, maturata in Italia e/o all'estero (...);
c) ulteriori competenze (...).

2. La Commissione, in sede di prima convocazione, da effettuarsi, anche in via telematica, entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, può individuare ulteriori criteri di valutazione e provvede alla distribuzione di punteggio tra tutti i criteri, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, un peso preponderante deve essere attribuito al possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.

3. La Commissione, esaminate le domande pervenute, seleziona, sulla base dei curricula e delle lettere di motivazione, fino a un massimo di 10 candidati e li convoca per un colloquio (...) All'esito del colloquio la Commissione individua una terna di candidati per ogni istituto di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto da sottoporre al Direttore generale Musei.

4. L'individuazione del candidato cui conferire l'incarico di direzione nell'ambito della terna di cui al comma 3 è operata, sulla base dell'analisi condotta dalla Commissione e del giudizio finale da questa espresso, dal Direttore generale Musei”.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: *“In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale”* (Cass. civ., sez. lav., 24.9.15 n. 18972; cfr. anche nei medesimi termini Cass. civ., sez. lav., 14.4.08 n. 9814; Cass. civ., sez. lav., 18.6.14 n. 13867; Cass. civ., sez. lav., 2.2.18 n. 2603; Cass. civ., sez. lav., 9.3.21 n. 6485).

Trattasi di principi che si attagliano anche alla fattispecie in esame, in cui si controverte del conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello non generale.

Orbene, il ricorrente afferma che la scelta del dott. Rinaldi per ricoprire l'incarico in esame sia frutto di un'errata valutazione del profilo del candidato, in quanto, a suo dire, dal curriculum del Rinaldi non emergerebbe la sussistenza degli elementi posti a fondamento della scelta del Direttore generale, come espressi nel decreto di conferimento dell'incarico.

Il ricorrente non solleva ulteriori censure, in particolare non vi è alcuna doglianza in ordine alla comparazione tra i CV dei tre candidati selezionati dalla Commissione, non offrendo elementi per valutare se, sotto questo profilo, la scelta dell'Amministrazione sia contraria a buona fede e correttezza; in altre parole, lo stesso ricorrente non deduce che il proprio CV fosse maggiormente in linea con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire, rispetto a quelle del candidato ritenuto idoneo, per cui il controllo giudiziale deve necessariamente essere limitato alle sole censure sollevate, ossia l'eccesso di potere e il travisamento dei fatti nella valutazione delle competenze e delle esperienze professionali del dott. Rinaldi.

Tanto precisato, non si ravvisano elementi per ritenere che la scelta dell'Amministrazione sia viziata da travisamento di fatti o eccesso di potere.

All'esito della selezione, da parte della commissione, di una rosa di tre candidati da sottoporre alla scelta del direttore generale, l'incarico è stato assegnato al dott. Rinaldi con decreto di nomina del 4.2.2022 (doc. 1 prod. ricorrente) in cui si afferma specificamente: "... RITENUTO, esaminati i curricula dei candidati nonché i giudizi espressi dalla Commissione, che il profilo coerente con l'incarico da conferire relativamente all'incarico di direttore del Parco archeologico di Sepino sia quello del Dott. Enrico Rinaldi; VISTO il verbale di valutazione comparativa del Direttore Generale Musei n. 1 del 25 gennaio 2022; RILEVATO che rientrano tra gli obiettivi della Direzione Generale Musei con riguardo all'istituto quelli di potenziare la fruizione dei siti, creare sinergie con altre istituzioni culturali anche di rilievo internazionale e rafforzare la comunicazione interna ed esterna, obiettivi che risultano maggiormente perseguibili dal candidato Dott. Enrico Rinaldi; TENUTO CONTO, altresì, che rientrano fra gli ulteriori obiettivi della Direzione Generale, per i musei e luoghi della cultura a essa afferenti, quelli di: rafforzare la sicurezza nelle sedi dei luoghi della cultura; favorire l'accesso ai luoghi e migliorare la completezza delle informazioni anche sui siti web; stipulare accordi di valorizzazione per la migliore gestione, fruizione e valorizzazione dei siti; TENUTO CONTO che, dall'analisi del curriculum vitae del Dott. Enrico Rinaldi, egli risulta il più idoneo a perseguire anche gli obiettivi poc'anzi sintetizzati atteso che lo stesso, come anche segnalato dalla Commissione e come emerge in modo evidente dal curriculum, presenta un profilo particolarmente coerente con l'incarico di direzione del Parco Archeologico di Sepino, in virtù dell'esperienza organizzativa maturata nell'ambito della tutela, gestione e valorizzazione dei Parchi Archeologici, attraverso una lunga e continuativa pratica, prima nel Parco Archeologico di Ostia e in seguito nel Parco Archeologico di Pompei; TENUTO CONTO altresì che la formazione trasversale (archeologia/architettura/restauro), il percorso professionale con ruoli di coordinamento e gestione di progetti, risorse umane e finanziarie, e la specifica expertise acquisita nel campo della

manutenzione programmata, rendono il Dott. Enrico Rinaldi particolarmente appropriato a ricoprire le attività istituzionali di tutela e valorizzazione di un contesto archeologico e naturalistico, fragile e complesso, qual è il Parco archeologico di Sepino (...).”

Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, gli elementi valorizzati nel suddetto decreto (nonché nel richiamato verbale di valutazione comparativa del Direttore Generale Musei n. 1 del 25 gennaio 2022, all. 8 prod. Ministero) ai fini del conferimento dell’incarico trovano puntuale riscontro nel CV del dott. Rinaldi, al quale si rimanda (doc. 7 prod. ricorrente); in particolare, la pluriennale esperienza come coordinatore tecnico scientifico delle attività di supporto alla tutela e alla valorizzazione delle strutture archeologiche presso l’area archeologica di Ostia e di Pompei, che certamente ha consentito al candidato prescelto di acquisire la necessaria esperienza per lo svolgimento dell’incarico assegnato.

A nulla rileva che le attività descritte nel CV siano state svolte non quale pubblico funzionario, bensì quale dipendente della società Ales s.p.a., che al Rinaldi non siano stati conferiti incarichi pubblici di tutela, gestione e valorizzazione o incarichi di progettazione, restauro e direzione di progetti pubblici, trattandosi di requisiti non richiesti né dall’avviso pubblico di selezione né dalla legge.

Come si è visto, infatti, il Bando prevedeva espressamente che l’esperienza professionale richiesta potesse essere dimostrata anche dall’aver ricoperto ruoli dirigenziali anche in organismi ed enti “pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private” e dalla particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica (indubbiamente posseduta dal Rinaldi) desumibile, oltre che dalla formazione universitaria e post-universitaria e da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate “anche” (ma non esclusivamente) presso amministrazioni pubbliche, in Italia o all’estero”.

Irrilevanti si appalesano, poi, le ulteriori censure di parte ricorrente, relative all’assenza di articoli classificabili in classe A anvr o monografie o alla mancata pubblicazione dei contratti relativi ai rapporti di docenza con gli Atenei indicati nel curriculum, dal momento che la valutazione del Direttore generale non risulta fondata su tali elementi.

Non si condivide, poi, l’assunto di parte ricorrente secondo cui il dott. Rinaldi (archeologo, specializzato in restauro dei monumenti, dottore di ricerca in storia e conservazione dell’oggetto d’arte e d’architettura) sarebbe privo di “qualsivoglia esperienza in tema di valorizzazione dei siti archeologici” in rapporto alle finalità di potenziare e valorizzare i luoghi di culto con implementazione dei flussi turistici, posto che, come emerge dal *curriculum*, il candidato prescelto si è occupato per oltre vent’anni proprio della tutela, gestione e valorizzazione dei siti archeologici.

Orbene, una volta verificato il rispetto dell'obbligo motivazionale e l'assenza di violazioni della normativa legale, regolamentare o pattizia, è certamente da escludere che il giudice possa esercitare un potere di controllo che si ingerisca nel merito del giudizio relativo alla maggiore o minore attitudine di ciascuno dei singoli candidati, trattandosi di aspetto squisitamente afferente alla sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, nel caso di specie operante quale datore di lavoro privato, rispetto al quale l'autorità giudiziaria non ha il potere di sovrapporre le proprie valutazioni discrezionali a quelle, debitamente motivate ed non illegittime, del datore di lavoro.

L'articolata motivazione della proposta di conferimento dell'incarico al Dott. Rinaldi, unita alla considerazione del suo ampio *curriculum*, consente di escludere la fondatezza della censura di carente motivazione e di ritenere infondata l'ulteriore doglianza di avvenuto conferimento degli incarichi ad un soggetto privo dei requisiti richiesti dal bando.

Sulla scorta di tali considerazioni, non v'è margine per l'accoglimento delle domande avanzate dalla parte ricorrente, essendo risultati infondati tutti i profili di censura avverso il provvedimento di nomina del Dott. Rinaldi all'incarico di direttore del Parco archeologico di Sepino e della Direzione Regionale Musei Molise.

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e alle fasi del giudizio, da distrarsi, quanto a Enrico Rinaldi, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nulla sulle spese nei confronti di Bressan Marianna, rimasta contumace.

P.Q.M.

Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero della Cultura e nei confronti di Enrico Rinaldi (da distrarsi), che liquida in € 3.689,00 per ciascuno, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge.

Si comunichi.

Roma, 04/12/2023

Il giudice
Maria Teresa Consiglio